

Battipaglia, 30/01/2012

**Ai Tecnici della Prevenzione interessati**  
**c/o A.S.L. SALERNO e ARPAC SALERNO**  
**LORO SEDI**

**Oggetto: Riconoscimento equivalenza dei titoli del progresso ordinamento, ai titoli universitari dell'area sanitaria di cui all'art. 6 co. 3 DLgs n. 502/1992 e smi.**

Dopo l'Accordo Stato Regioni rep. N. 2152 del 16 dicembre 2004 inerente le procedure di riconoscimento in oggetto, finalmente dopo circa sette anni di attesa si è giunti alla fase di emanazione dei rispettivi Avvisi Pubblici in tutte le Regioni. Si rammenta che l'Accordo Stato Regioni n. 2152 del 16/12/2004 è stato recentemente abrogato e sostituito dal nuovo Accordo Stato Regioni n. 17/CSR del 10 febbraio 2011, il quale è stato recepito con DPCM del 26 luglio 2011.

Molti quesiti pervenuti alla mia attenzione hanno riguardato colleghi TTdPP operanti nelle AA.SS.LL. con i vecchi diplomi, i quali ritengono di dover partecipare ai prossimi Avvisi Pubblici Regionali (pubblicazione dei bandi prevista per il mese di Novembre 2012) per ottenere il riconoscimento dell'equivalenza del loro vecchio titolo al titolo universitario dei Tecnici della Prevenzione di cui al DM n. 58/1997.

Pertanto è appena il caso di sottolineare che gli Avvisi Pubblici in parola non riguarderanno i titoli già resi equipollenti ai diplomi universitari dai Decreti del Ministero della Sanità emanati ai sensi dell'art. 4 co. 1 Legge n. 42/1999, nel caso del TdPALL dal DM 27 luglio 2000 "Equipollenza di diplomi e attestati al diploma universitario di tecnico della prevenzione negli ambienti di vita e di lavoro ai fini dell'esercizio professionale e .....".

Al di fuori dei casi citati, infatti, i titoli interessati al riconoscimento sono quelli rispondenti alle caratteristiche di seguito indicate:

- a) devono essere stati conseguiti entro il 17 marzo 1999, ed il relativo corso formativo deve essere iniziato entro il 31 dicembre 1995;*
- b) devono essere stati conseguiti conformemente all'ordinamento in vigore anteriormente all'emanazione del DM n. 58/1997;*
- c) devono aver consentito l'esercizio professionale, in conformità all'ordinamento allora vigente;*
- d) i relativi corsi di formazione devono essere stati regolarmente autorizzati dalle Regioni o dagli Enti preposti allo scopo;*
- e) per ciò che attiene alla valutazione dell'esperienza lavorativa, l'interessato deve dimostrare che la stessa deve essere stata svolta per un periodo di almeno un anno, anche non continuativo, negli ultimi cinque anni antecedenti al 10 febbraio 2011.*

Si precisa altresì che l'equivalenza del titolo posseduto sarà attribuito ai soli fini dell'esercizio professionale, sia subordinato che autonomo, ed è condizionato al raggiungimento del punteggio previsto dall'art. 3 Accordo Stato/Regioni n. 17/2011.

Per approfondimenti gli interessati potranno consultare la normativa richiamata allegata alla presente (allegato anche l'avviso pubblico della Regione Campania per il riconoscimento dei titoli delle professioni tecnico-sanitarie - D.D.R.C. n. 414 del 22/12/2011).

Cordiali saluti.

Il Segretario Provinciale  
**La Rocca Maurizio**

